

Direzione SANITA' PUBBLICA

Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro

DETERMINAZIONE NUMERO: 117

DEL: -9 AGO. 2006

Codice Direzione: 27

Codice Settore: 27.2

Legislatura: 8

Anno: 2006

Oggetto

Approvazione delle "Indicazioni operative per la realizzazione dei corsi di formazione per RSPP e ASPP di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e s.m.i."

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 50-3374 dell'11.7.2006 la Giunta Regionale ha recepito e fatto proprio l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14.2.2006 e attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs n. 195/03, che integra il D.Lgs. 626/94 per quanto riguarda il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- con medesima Deliberazione sono stati approvati ulteriori principi generali che integrano, relativamente agli aspetti demandati alle Regioni, quanto riportato nel sopra citato Accordo rimandando a successivo atto la definizione puntuale delle regole da osservare e delle azioni da effettuare, con le relative tempistiche e modalità;

RITENUTO NECESSARIO:

- definire le modalità di riconoscimento dei soggetti abilitati alla formazione;
- definire le modalità attraverso le quali i differenti soggetti formatori devono attivare i corsi;
- definire le modalità per l'eventuale riconoscimento della formazione pregressa, al fine di garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale;
- definire le modalità per la formalizzazione delle verifiche di apprendimento e per il rilascio degli attestati di frequenza ed apprendimento, al fine di favorire una maggiore trasparenza;
- predisporre ed approvare quindi uno specifico documento, denominato "Indicazioni operative per la realizzazione dei corsi di formazione per RSPP e ASPP di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e

s.m.i.", che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per mettere in atto quanto sopra indicato.

Tutto ciò premesso e ritenuto necessario:

I DIRETTORI

- visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1 marzo 2002, n.39.*;
- visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14.02.2006;
- vista la DGR n. 50-3374 dell'11.7.2006;
- vista la DGR n. 44-7747 del 12.11.2001 e s.m.i. in materia di accreditamento delle strutture formative;
- vista la DGR n. 70-2679 del 2.4.2001 in materia di attestazioni finali e DGR 21-9517 del 5.6.2003 di integrazione della DGR n. 70-2679 del 2.4.2001 in materia di attestati di frequenza ;

DETERMINANO

di approvare il documento, denominato "*Indicazioni operative per la realizzazione dei corsi di formazione per RSPP e ASPP di cui all'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.*", che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Torino, **-9 AGO. 2006**

I Direttori Regionali

Vittorio Demicheli – Giuseppe De Pascale




I Dirigenti Responsabili

Alessandro Caprioglio – Anna Totolo



I Funzionari Estensori

Salvatore La Monica – Guido Rondelli



INDICAZIONI OPERATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER RSPP E ASPP
DI CUI ALL'ART. 8 BIS DEL D.LGS. 626/94 E S.M.I.

PREMESSA

Le indicazioni di cui al presente allegato hanno lo scopo di dare attuazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 50-3374 del 11 luglio 2006, per regolare in Piemonte la formazione dei responsabili e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale, così come definita dall'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e dall'accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (d'ora in avanti denominato "Accordo").

Il presente documento, relativamente agli aspetti demandati alle Regioni ed in attesa della definizione in sede nazionale delle linee interpretative dell'Accordo, integra quanto riportato nel D.Lgs. 195/03 e nell'Accordo stesso, documenti dei quali si presuppone la conoscenza da parte del lettore. Ad essi occorre dunque fare riferimento per tutto ciò che non viene qui espressamente indicato.

SOGGETTI FORMATORI

Il D.Lgs. 195/03, all'art. 2, comma 3, ed il conseguente Accordo, al punto 4.1, definiscono un elenco di soggetti formatori deputati alla realizzazione dei corsi. Tali soggetti saranno d'ora innanzi detti "soggetti abilitati a livello nazionale". Al punto 4.2 dell'Accordo si indicano invece i requisiti per l'individuazione, da parte delle singole Regioni, di altri soggetti formatori, che d'ora in poi saranno detti "soggetti abilitati a livello regionale". Nel seguito del documento saranno date indicazioni operative differenti per le due tipologie di soggetti, così come previsto dalla normativa.

1. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI

La Regione Piemonte, come previsto dalla D.G.R. n. 50-3374 del 11 luglio 2006, ha deciso di stilare e rendere di dominio pubblico un elenco contenente tutti i soggetti erogatori dei corsi in oggetto, quindi comprendente sia i soggetti abilitati a livello nazionale che i soggetti abilitati a livello regionale.

1.1 SOGGETTI ABILITATI A LIVELLO NAZIONALE

Tali soggetti possono inviare al Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro della Regione una semplice lettera, secondo il modello riportato in allegato 1, dichiarando la volontà di attivare i corsi e la richiesta di essere inseriti nell'elenco dei soggetti formatori. Non è necessario indicare date e sedi dei corsi eventualmente già programmati.

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a erogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. 195/03, possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'Accordo.



1.2 SOGGETTI ABILITATI A LIVELLO REGIONALE (riconoscimento dei corsi)

Premesso che le Province disciplinano con specifici atti le procedure relative al riconoscimento dei corsi, i soggetti formatori abilitati a livello regionale devono inviare alla Provincia competente per territorio una istanza di riconoscimento dei corsi in oggetto (moduli A e/o B e/o C). Devono inoltre dichiarare di possedere i requisiti di cui al punto 4.2.2 dell'Accordo.

In particolare, il soggetto formatore:

1.2.1 Deve dichiarare di essere accreditato dalla Regione Piemonte ai sensi del DM 166/01, indicando il Codice Anagrafico dell'Operatore.

1.2.2 Deve dichiarare di possedere esperienza formativa almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro oppure di possedere esperienza professionale almeno biennale, maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Per esperienza formativa almeno biennale si deve intendere la realizzazione, in almeno due diversi anni solari fra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di un intero corso di formazione oppure di un modulo all'interno di un corso più ampio, di almeno 16 ore, riguardante esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per esperienza professionale almeno biennale si deve intendere lo svolgimento, in almeno due diversi anni solari fra i quattro immediatamente precedenti la data della comunicazione, di attività professionali nel campo dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.2.3 Deve allegare l'elenco dei docenti, con esperienza almeno biennale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed indicare il nome del responsabile del progetto formativo.

Al termine dell'istruttoria la Provincia comunicherà al richiedente l'esito della verifica sul possesso dei requisiti abilitanti e i corsi riconosciuti. La comunicazione sarà inviata anche al Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro della Regione ai fini dell'inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati.

2. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA

Sono di seguito riportate le condizioni per riconoscere crediti formativi per la frequenza di precedenti corsi che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro, distinguendo quelli rivolti specificatamente alla figura del RSPP o ASPP (punto 2.2) da quelli previsti per altre figure operanti nel campo della sicurezza (punto 2.1).

2.1 CORSI DI FORMAZIONE NON INERENTI IL D.LGS. 195/03

Possono essere riconosciuti, dal soggetto formatore, crediti derivanti dalla frequenza di specifici corsi di formazione. Tali crediti possono esonerare, in tutto o in parte, dalla frequenza del solo modulo B. Il soggetto formatore, ai fini dell'assegnazione dei crediti formativi, dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

- Per il modulo A vale il riconoscimento di crediti derivanti dall'esperienza lavorativa e formativa previsto dalle tabelle A₄ e A₅ dell'Accordo.



- Possono essere riconosciuti solamente i corsi di formazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 494/96, limitatamente al Macro-Settore ATECO n. 3, oppure corsi previsti in piani di studio universitari o post-universitari e specificatamente riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.
- I corsi di cui sopra devono risultare da documenti formali prodotti dal richiedente.
- Il soggetto formatore deve procedere ad un'analisi comparata tra il programma del corso per il quale si richiedono i crediti ed il programma previsto dal soggetto stesso per il modulo B. Il richiedente è tenuto a frequentare le lezioni relative agli argomenti che da tale analisi risultassero discordanti. Il soggetto formatore, sia esso abilitato a livello nazionale che regionale, deve compilare e trasmettere per l'approvazione al settore Standard formativi, qualità e orientamento professionale della Regione, con congruo anticipo e comunque prima dell'inizio del corso, il modello C2 per l'attribuzione dei crediti ad personam, riportato nell'allegato 2.
- Per ottenere l'attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento di cui al punto 2.5 dell'Accordo, indipendentemente dai crediti formativi riconosciuti, il candidato deve comunque essere sottoposto alle verifiche intermedie e finali previste per il modulo B.
- Per il modulo C non è possibile riconoscere crediti formativi. Esso dev'essere pertanto interamente frequentato.

2.2 CORSI DI FORMAZIONE INERENTI IL D.LGS. 195/03

Possono essere riconosciuti, dal soggetto formatore, crediti derivanti dalla frequenza di corsi di formazione specifici per RSPP e ASPP attivati dopo la pubblicazione del D.Lgs. 195/03 e prima della pubblicazione dell'Accordo, purché svolti da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione le caratteristiche previste nell'Accordo stesso. Tali crediti esonerano, in tutto o in parte, dalla frequenza dei moduli A, B e C. Il soggetto formatore, ai fini dell'assegnazione dei crediti formativi, dovrà tenere conto dei seguenti criteri:

2.2.1 CORSI EFFETTUATI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO

I corsi effettuati, che risultano essere conformi a quanto previsto dall'Accordo per quanto concerne i contenuti, la durata, le metodologie didattiche e le verifiche di apprendimento, sono riconosciuti in termini di frequenza del monte ore. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, i titolari del credito formativo devono comunque sostenere le verifiche finali previste per i singoli moduli. Le modalità di certificazione finale seguono le medesime procedure previste al successivo punto 4.

Nel caso che il corso erogato presenti difformità da quello previsto nell'Accordo, il soggetto formatore abilitato può riconoscere solo crediti formativi parziali e deve provvedere, prima del rilascio della certificazione, ad integrare la formazione con lezioni aggiuntive e verifiche dell'apprendimento tali da rendere il corso esattamente conforme a quanto previsto dall'Accordo.

2.2.2 CORSI EFFETTUATI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO

I corsi effettuati dopo il 14 febbraio 2006, data di pubblicazione dell'Accordo, devono necessariamente rispettare quanto in esso previsto.



3. SVOLGIMENTO DEI CORSI

3.1 TERMINE DI ATTIVAZIONE DEI CORSI FORMATIVI

L'attivazione dei corsi nella fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs 195/03, deve avvenire entro il 14/2/2007 (entro 1 anno dalla pubblicazione dell'Accordo sulla G.U.) ed è da intendersi come il completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo. Pertanto gli utenti, entro tale data, dovranno essere formalmente iscritti ad un corso chiaramente identificato anche per le sedi e le date di svolgimento.

Tali percorsi dovranno concludersi, con le verifiche finali, entro il 14/2/2008.

3.2 COMUNICAZIONE INIZIO CORSO

Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata dai soggetti formatori abilitati a livello regionale, le Province hanno la necessità di conoscere preventivamente date e sedi di svolgimento dei corsi. I soggetti formatori abilitati a livello regionale dovranno quindi inviare, prima dell'inizio di ogni singolo corso, una comunicazione contenente i seguenti punti:

- dichiarazione di essere ancora in possesso dell'accreditamento regionale di cui al DM 166/01;
- calendario del corso, sede, orari e programmi, con elenco degli argomenti e tempo dedicato a ciascuno;
- date delle verifiche finali dell'apprendimento;
- eventuali variazioni dell'elenco dei docenti e del nome del responsabile del progetto formativo;
- elenco completo degli allievi (immediatamente dopo l'inizio del corso).

3.3 SVOLGIMENTO DEL CORSO

Per quanto riguarda lo svolgimento del corso, devono essere puntualmente rispettate tutte le indicazioni dell'Accordo. In particolare si evidenzia quanto segue:

- Il soggetto formatore, prima di accettare un allievo alla frequenza dei moduli B o C, deve verificare il possesso della certificazione relativa al modulo A frequentato altrove, ovvero deve provvedere alla verifica del possesso dei requisiti indicati nella prima colonna delle tabelle A₄ e A₅ dell'Accordo, che danno diritto all'esonero della frequenza.
- Il Modulo A è propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente. Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C. Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.
- La durata dei singoli moduli prevista dall'Accordo è da intendersi come minima. Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.
- È necessaria la tenuta di un registro firma di presenza dei "formandi" da parte del soggetto che realizza il corso.
- Sono ammesse assenze per un massimo del 10% del monte orario complessivo.



- È necessario garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo.
- È necessario favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione.

VALUTAZIONI INTERMEDIE E FINALI

- Le verifiche intermedie e finali devono essere eseguite come previsto dall'Accordo e conservate per almeno due anni a disposizione per eventuali controlli. Per ogni modulo (A, B e C) deve essere redatto un verbale finale da inviare alla Provincia (punto 4).
- Per i candidati RSPP che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B (tabella A₄), si deve procedere, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B.

La somministrazione di tali test fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al Modulo C.

Ciò premesso, per orientare al successo formativo, è comunque opportuno che, prima della frequenza del modulo C, vengano forniti al discente test di autovalutazione relativi agli argomenti dei moduli A e B.

4. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE FINALE

Come previsto dalla D.G.R. n. 50-3374 del 11 luglio 2006, per poter ottenere un quadro completo degli RSPP e ASPP operanti sul territorio regionale, con il duplice fine di facilitarne l'individuazione da parte delle aziende e di attivare specifiche azioni di prevenzione mirate a determinati settori produttivi, la Regione Piemonte terrà un elenco aggiornato delle persone in possesso delle certificazioni relative ai moduli A, B e C. Tale elenco sarà messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito internet www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri.

Si riportano pertanto le indicazioni necessarie al raggiungimento di tale scopo, nonché all'attuazione di quanto previsto al punto 2.5 dell'Accordo, riguardo alle modalità di certificazione.

4.1 VERBALE FINALE DEI SINGOLI MODULI

4.1.1 SOGGETTI ABILITATI A LIVELLO NAZIONALE

Entro 30 giorni dalla verifica finale, tali soggetti devono inviare al Settore Prevenzione Sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro della Regione il verbale relativo ad ogni singolo modulo (A, B e C), secondo il modello riportato in allegato 3, unitamente all'elenco dei candidati ritenuti idonei, completo dei dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono e e-mail (allegato 3 bis).

Il verbale e l'elenco devono essere trasmessi:

- su originale cartaceo firmato dal responsabile del progetto formativo, utilizzando i modelli riportati negli allegati 3 e 3bis;
- in formato elettronico, utilizzando i file messi a disposizione sul sito www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri, tramite messaggio di posta elettronica



all'indirizzo corsi_RSPP@regione.piemonte.it, specificando l'oggetto: "[nome soggetto formatore] – Trasmissione verbale modulo A (o B, o C) effettuato il [data corso]".

4.1.2 SOGGETTI ABILITATI A LIVELLO REGIONALE

Entro 30 giorni dalla verifica finale, tali soggetti devono inviare alla Provincia competente per territorio il verbale relativo ad ogni singolo modulo (A, B e C), secondo il modello riportato in allegato 3, unitamente all'elenco dei candidati ritenuti idonei, completo dei dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono e e-mail (allegato 3 bis), sia su supporto cartaceo che elettronico.

4.2 ATTESTATI DI FREQUENZA E PROFITTO

Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, i soggetti formatori abilitati a livello nazionale e regionale dovranno adottare i modelli riportati rispettivamente negli allegati 4 e 5 e disponibili sul sito www.regione.piemonte.it/sanita/sicuri.

I soggetti abilitati a livello regionale devono stampare gli attestati finali, farli firmare dal responsabile del progetto formativo, applicare una marca da bollo da € 14,62 ed infine inoltrarli alla Provincia, accompagnati da una copia in originale del verbale, per la vidimazione. I certificati dovranno quindi essere ritirati, nelle date che saranno comunicate, presso gli stessi uffici provinciali.

Contestualmente al rilascio degli attestati, la provincia invia a sua volta al Settore Prevenzione Sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro della Regione l'elenco delle persone alle quali gli attestati sono stati rilasciati, completo dei dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono e e-mail. I nominativi saranno inseriti nell'elenco regionale degli RSPP e ASPP previsto dalla D.G.R. n. 50-3374 del 11 luglio 2006.

4.3 CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

I verbali finali dovranno essere conservati dal soggetto formatore per un tempo illimitato, tutti gli altri documenti (curricula docenti, registri presenze, ecc.) per un periodo di almeno cinque anni.

5. AGGIORNAMENTO

5.1 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO

- La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero (tabelle A₄ e A₅, prima riga). Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.
- In coerenza con quanto esplicitato al precedente punto 3.1, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato



all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 l'aggiornamento deve essere svolto per almeno il 20% del monte ore previsto per lo specifico macrosettore.

- Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i Macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.
- Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.
- Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a di uno di più macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio.
- Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l'aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.

5.2 SOGGETTI FORMATORI

- I soggetti formatori autorizzati ad organizzare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a realizzare i corsi per i moduli A, B e C.

5.3 MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

- Al fine di mantenere l'iscrizione nell'elenco delle persone abilitate a svolgere le funzioni di ASPP o RSPP, è necessario che le stesse, al termine del quinquennio, provvedano ad autocertificare l'avvenuto aggiornamento, inviando al Settore Prevenzione Sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro della Regione specifica comunicazione e allegando copia degli attestati di frequenza ai corsi seguiti.

6 CRITERI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE QUALITATIVE

Relativamente ai soli soggetti formatori abilitati a livello regionale, le Province provvederanno alla verifica a campione della correttezza e della qualità dei corsi erogati. Verranno utilizzati, in quanto compatibili, i criteri e le modalità previste dalla Determinazione della Dirigente del Settore Standard Formativi-Qualità ed Orientamento Professionale n. 8 del 13 gennaio 2006.

Per il monitoraggio dei corsi attivati sul proprio territorio, in aggiunta a quanto previsto dalla suddetta determinazione, la provincia può avvalersi delle competenze professionali presenti all'interno del Servizio Sanitario Regionale. A tal fine la provincia stessa richiede di volta in volta al Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro della Regione, l'individuazione uno o più rappresentanti.



**MODELLO DI COMUNICAZIONE INIZIALE
PER SOGGETTI FORMATORI ABILITATI A LIVELLO NAZIONALE**

Regione Piemonte
Direzione Sanità Pubblica
Settore Prevenzione Sanitaria
negli ambienti di vita e di lavoro

Corso Stati Uniti 1
10128 TORINO

Data, _____

Oggetto: richiesta di inserimento nell'elenco dei soggetti formatori abilitati ai corsi per
RSPPP/ASPP

Il sottoscritto _____,
rappresentante del _____,
(indicare denominazione ente)

con sede in _____,
tel. _____,
e-mail _____

precisando che l'ente risulta autorizzato ad erogare corsi di formazione per RSPPP e ASPP,
in quanto compreso nell'elenco dei soggetti di cui *(barrare opzione corretta)*

- al comma 3 dell'art. 8 bis del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.,
- al punto 4.1 dell'Accordo Fra il Governo e le Regioni e Province autonome n. 2407 del 26 gennaio 2006,

dichiara che l'ente intende attivare i suddetti corsi e a tal fine ne chiede l'inserimento
nell'elenco dei soggetti formatori abilitati, come previsto dalla DGR n. 50-3374 del 11 luglio
2006.

Cordiali saluti

Firma del rappresentante

1. I dati personali forniti dal dichiarante della presente dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del procedimento in questione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/93
2. Dichiarazione resa dal soggetto ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.



MODELLO DI ASSEGNAZIONE CREDITI AD PERSONAM
 Crediti formativi- modello C.2

Regione Piemonte
 Direzione
 Formazione professionale-lavoro
 Standard formativi, qualità e
 orientamento professionale

via Magenta 12
 10128 TORINO

Allievo.....
 nato a.....il.....
 iscritto al corso

SI RICHIEDE

per l'allievo in oggetto, di poter attribuire crediti formativi per complessive nr. ore
 correlate alle seguenti tranche del percorso formativo.⁽¹⁾

tale richiesta è motivata dalla verifica delle seguenti condizioni ⁽²⁾

il/la sottoscritto/a.....nato/a a.....
 direttore del centro.....

dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e
 che tali crediti sono stati verificati come descritto e la documentazione relativa è agli atti
 presso il centro.

data

firma e timbro

(1) specificare, a seconda del tipo di organizzazione didattica, se materia (e quali), se moduli (e quali), se e quali parti del ciclo
 formativo.

(2) specificare se in base ad altre attestazioni(e quali) e/o in base a verifiche (quali e con quali modalità)

1. I dati personali forniti dal dichiarante della presente dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del procedimento in questione,
 secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/93
 2. Dichiarazione resa dal soggetto ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può andare incontro
 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni
 previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.



**CORSO DI FORMAZIONE PER ASPP/RSPP
(D.Lgs. 195/03)**
VERBALE ESAME FINALE

Soggetto formatore _____

Indirizzo sede operativa _____ .tel. _____

E-mail _____

Modulo _____ Macro-Settore ATECO _____

Periodo di svolgimento del corso _____

Numero complessivo di ore _____

N°	Cognome Nome	Ore assenza	Data Nascita	Città Nascita	Titolo di Studio	Voto Totale**	Giudizio Finale ***
1							
2							
30 (max)							

* 0 Obbligo 1 Qualifica Professionale 2 Diploma 3 Laurea
 ** in centesimi
 *** idoneo / non idoneo

Commissione di valutazione:

- Docenti:
- Coordinatore / Tutor:

Data scrutinio/...../.....

Timbro Ente

Il Responsabile del progetto formativo

.....

1. I dati personali forniti dal dichiarante della presente dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del procedimento in questione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/93
2. Dichiarazione resa dal soggetto ai sensi degli art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.



LOGO SOGGETTO FORMATORE

**ATTESTATO di FREQUENZA e PROFITTO
CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP**

(Art. 8 bis D.Lgs. 626/94, come integrato dal D.Lgs. 195/03)

MODULO _____ Macrosettore Ateco _____

durata _____ ore


CONFERITO A:

Erteilt an / Attribué à / Awarded to

Nat _____ a _____ il _____

SOGGETTO FORMATORE: _____

con sede a _____ in _____ via _____



La formazione si è svolta dal _____ al _____



Data


Il responsabile del progetto formativo
(timbro e firma)



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Direzione Generale per le Politiche
per l'Orientamento e la Formazione

Allegato 5



**REGIONE
PIEMONTE**



Unione europea
Fondo sociale europeo

Soggetti formatori abilitati a livello regionale

LOGO SOGGETTO FORMATORE

**ATTESTATO di FREQUENZA e PROFITTO
CORSO di FORMAZIONE per RSPP e ASPP
(Art. 8 bis D.Lgs. 626/94, come integrato dal D.Lgs. 195/03)**

MODULO Macrosettore Ateco

Durata ore

autorizzazione n.

corso n.

CONFERITO A:

Erteilt an / Attribué à / Awarded to

Nat a il

SOGGETTO FORMATORE:



con sede a

in

via



La formazione si è svolta dal _____ al _____

Data _____

Il responsabile del progetto formativo
(timbro e firma)

Per la Provincia
(timbro e firma)

LOGO DELLA
PROVINCIA

